



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Rivoli Veronese (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO

Nella fase di redazione del rendiconto 2019 le scritture contabili risultavano inattendibili a causa di numerosi errori derivanti dagli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Il responsabile *ad interim* del servizio finanziario, nominato con decreto del 6 luglio 2020 a seguito delle dimissioni del precedente responsabile, sollecitato dal Segretario comunale, si è attivato, avvalendosi anche di ditte esperte in materia contabile al fine di

operare le necessarie verifiche contabili e le opportune rettifiche.

Quanto emerso dalle verifiche contabili effettuate per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 è riportato nella dettagliata relazione predisposta dal responsabile *ad interim* del servizio finanziario, avente ad oggetto “Relazione del responsabile finanziario sulle problematiche riscontrate nella redazione del rendiconto anno 2019”, nonché nella relazione redatta dalla ditta CDA, inviate entrambe in data 18 settembre 2020 a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Dalla lettura di dette relazioni emerge che sono state riscontrate operazioni contabili, effettuate nel corso dell’esercizio finanziario 2019, che non rispettano i principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, nonché il D. Lgs. n. 267/2000. Sono stati altresì riscontrati dati contabili non corrispondenti agli atti approvati dal Consiglio Comunale e ai dati forniti dal Tesoriere. Il responsabile *ad interim* precisa che: *“Tali incongruenze hanno costretto l’Ufficio Ragioneria, con notevole dispendio di energie e di risorse economiche (incarichi conferiti alla ditta Halley e alla ditta CDA), a porvi rimedio per rendere il rendiconto di gestione 2019 coerente con i rendiconti precedenti e con i dati forniti dal Tesoriere e rispettosi dei principi contabili”*.

Nella propria relazione, il responsabile *ad interim*, rappresenta tutte le anomalie contabili rilevate. In particolare, si legge che è stata rilevata, tra le altre, la discordanza tra il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2018 approvato in Consiglio comunale (importo presente nell’allegato pari a € 973.357,37) e il certificato al rendiconto 2018 inviato al Ministero dell’Interno (importo presente nel quadro 14 – prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione pari a € 972.904,43) ove si registra, peraltro, un disavanzo di € 452,94.

Proseguendo nella lettura della citata relazione emerge che: *“in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi 2018 con DGC n. 18 del 6.04.2019 sono stati cancellati dall’area contabile residui attivi per un importo pari ad € 347.472,16 ritenuti insussistenti e/o inesigibili pur in assenza della richiesta di informazioni di cui all’allegato 4/2 parte 2 del d.lgs. n. 118/2011 punto 9.1., come confermato dal responsabile dei tributi con nota prot. n. 5558 del 18.08.2020”*.

L’inventario dell’Ente non risulta aggiornato: *“impedendo di fatto l’inserimento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nello stato patrimoniale, prospetto obbligatorio da inserire nella redazione del rendiconto”*.

E’ emersa la non corrispondenza dei dati tra il fondo di cassa risultante dal conto del Tesoriere e le risultanze delle scritture contabili dell’Ente. Tuttavia, si legge che nel gestionale dell’Ente sono state corrette tutte le incongruenze di cassa rilevate nei documenti di approvazione dei rendiconti 2017 e 2018 dell’Ente rispetto ai prospetti del tesoriere.

Nella redazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, propedeutico all’approvazione del rendiconto 2019, il responsabile *ad interim* scrive che: *“sono stati rivisti i residui attivi, con tagli considerevoli che hanno un impatto nel risultato di amministrazione. Tale operazione si è resa necessaria, in quanto si sono evidenziate entrate relative all’anno 2019 incassate a residuo 2018. Inoltre sono state effettuate*

cancellazioni di residui passivi in conto capitale che riscontravano una doppia imputazione per importi considerevoli. E permangono residui attivi derivanti da trasferimenti ministeriali dovuti, sembra, ad inadempienze di comunicazioni obbligatorie al Ministero". Inoltre, sono stati rilevati debiti fuori bilancio per un importo di € 74.858,04 che dovranno essere riconosciuti ai sensi dell'art. 194 e ss. del d.lgs. n. 267/2000.

Per quanto concerne il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si legge che è stato utilizzato il metodo A, previsto dalla normativa, il quale ha prodotto un "aggiustamento" di oltre € 70.000,00, gravando sempre sul risultato di amministrazione.

Le correzioni apportate nella contabilità dell'Ente hanno fatto emergere al 31.12.2019 un disavanzo di amministrazione pari a € - 139.444,20. Nella relazione del responsabile *ad interim* viene mostrato lo schema relativo al risultato di amministrazione e alla sua composizione al 31.12.2019 e da tale prospetto si evince che l'Ente non dispone di quote vincolate né di quote destinate agli investimenti e la parte disponibile è negativa per € - 139.444,20. Il responsabile rileva che: *"questo avrà come conseguenza una rivisitazione del bilancio di previsione 2020/2022 dove è stato inserito un utilizzo di avanzo di amministrazione presunto pari a € 168.000,00"*.

Un'altra criticità emersa è relativa agli equilibri finanziari dove, nello schema rappresentato, risulta utilizzato avanzo di amministrazione per la copertura di spese correnti pari ad € 190.737,72 e al riguardo viene precisato che: *"Quota di cui il Comune di Rivoli Veronese non disponeva, da quanto emerge dagli atti del Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto 2018. Inoltre, il risultato complessivo di parte corrente è negativo e pari ad € - 26.167,13"*.

Il responsabile conclude la sua relazione precisando che: *"lo schema di rendiconto 2019 e i suoi allegati predisposti per l'approvazione da parte della Giunta comunale riporta la contabilità dell'Ente in linea con i precedenti rendiconti e con i documenti contabili del Tesoriere, registrando gli eventi contabili del 2019"*.

Emerge, pertanto, la sussistenza di una situazione contabile compromessa da numerosi errori contabili che rende il bilancio pubblico dell'Ente inattendibile a partire dall'esercizio 2017.

Ciò premesso, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020 è stata esaminata la documentazione disponibile agli atti della Sezione e relativa al Comune, pur nella consapevolezza che, considerata la generale inattendibilità della contabilità dell'Ente, tali documenti contengono dati che non corrispondono alla reale situazione. In particolare la documentazione esaminata comprende:

- il questionario sul rendiconto relativo al rendiconto esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione e ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

DIRITTO

La legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” ha introdotto nell'ordinamento degli EE.LL. forme innovative di controllo originariamente definite di natura cd. “collaborativa”, attribuite alla Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

A completamento del nuovo ordinamento dei controlli, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Nello scrutinio di legittimità la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno sia “*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*” concorrendo “*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovi diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “*sulla gestione del bilancio dello Stato*” ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

A superamento della natura meramente “collaborativa”, con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, i controlli sui bilanci degli EE.LL. hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei soggetti destinatari, poiché -nel contesto della riforma costituzionale per il rafforzamento del principio dell'equilibrio di bilancio- il legislatore nazionale ha introdotto, nell'ambito delle verifiche ex legge n. 266/2005 cit., la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.), che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall'art. 148-bis del TUEL introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera e) del citato d.l. 174/2012.

La *ratio legis* che caratterizza l'evoluzione del sistema dei controlli sulle Autonomie locali può essere rinvenuta nella finalità di prevenire e/o contrastare le gestioni contabili viziate dalla carenza di equilibrio strutturale e dinamico, nel significato discendente dagli artt. 81 e 97 Costituzione, poiché tali situazioni di tipo disfunzionale si riversano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente elusione dei limiti e dei vincoli apposti per la sana gestione economico-finanziaria con l'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed orientata anche al rispetto degli obblighi e degli obiettivi nazionali-comunitari (cfr. Corte cost. sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato finanziario è esercitato nell'interesse dello Stato-Comunità per finalità che riguardano l'intero sistema della finanza pubblica allargata, e quindi il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive sulla gestione del bilancio dell'ente locale è anch'esso strumentale al perseguimento degli obiettivi fissati dalle politiche di bilancio nel rispetto degli obblighi assunti con l'Unione europea.

Pertanto, il nuovo sistema dei bilanci pubblici, emergente dal complesso delle disposizioni normative vigenti -tra le quali sono annoverate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005- è orientato verso una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali; infatti, da un lato, tale sistema è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro lato il medesimo sistema, a fronte di irregolarità idonee a compromettere la stabilità finanziaria dell'ente assoggettato a controllo, può produrre effetti ed esiti cogenti, al fine di preservare l'integrità della gestione delle risorse pubbliche affidata all'ente controllato.

In tale contesto si inserisce la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha avviato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, poiché dalla trasparenza finanziaria, dalla intelligibilità dei dati e dalla confrontabilità delle informazioni inserite in schemi di bilancio omogenei tra loro, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

A complemento delle superiori osservazioni, vanno altresì richiamate le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo (v. deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), nelle quali è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità dell'ente locale di perseguire la effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Rivoli Veronese si rilevano i seguenti profili, precisando tuttavia che la mancanza di specifici rilievi o

accertamenti su altri eventuali profili di irregolarità o criticità, non emersi nel corso dell'istruttoria, non equivale ad implicita valutazione positiva, a maggior ragione stante la particolare situazione già rappresentata in premessa.

1. Adempimenti Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

Il Comune di Rivoli Veronese ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017 entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento, termine perentoriamente previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000. Tuttavia, ha inviato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009, in data 3 dicembre 2019, ben oltre il termine per l'invio normativamente stabilito in trenta giorni dall'approvazione del rendiconto.

Parimenti, il rendiconto per l'esercizio 2018 è stato approvato entro il termine perentoriamente previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, ma l'invio dei relativi dati alla BDAP è avvenuto, anche in questo caso, ben oltre i termini e solo in data 3 dicembre 2019.

A tal riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della l. n. 196/2009 (rubricato "*Banca dati delle amministrazioni pubbliche*"), così prevede: "*Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge*".

La BDAP risponde, quindi, all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, "*di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura*" (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all'armonizzazione dei bilanci pubblici, "*finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci*" (Corte costituzionale, sentenza n. 184/2016).

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito con l'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/16, nella versione vigente fino alle modifiche introdotte con la l. n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli Enti locali, in caso di "*mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31*

dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato”.

A fronte dell’inosservanza di uno degli adempimenti appena elencati, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di *“procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.*

2. Qualità dei dati e documentazione istruttoria

Sono state rilevate incongruenze tra i dati inseriti in BDAP, afferenti al rendiconto 2017 e al rendiconto 2018, e quelli riportati nel relativo questionario, nonché nella relazione dell’Organo di revisione, in particolare in ordine alla “Verifica equilibri” e al “Risultato di amministrazione”.

Sul punto la Sezione richiama l’attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta trasmissione dei dati alla BDAP, nonché alla corretta compilazione del questionario, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Il Collegio ribadisce l’importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, sottolineando come, in specie, non si tratti di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come evidenziato dalla Sezione delle autonomie *“tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell’amministrazione digitale, inoltre, l’obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All’Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall’ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie”* (delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

3. Gestione dei residui – efficienza della riscossione

La situazione dei residui del Comune è di seguito rappresentata:

Situazione dei residui	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Totale residui attivi al 31.12	4.347.857,46	1.847.645,32
Totale residui passivi al 31.12	1.109.974,01	1.185.211,70

Saldo residui attivi - passivi	3.237.883,45	662.433,62
--------------------------------	--------------	------------

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2018 è pari ad € 1.847.645,32, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (€ 4.347.857,46). Al riguardo, l'Organo di revisione nella propria relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018 comunica che: *“In sede di riaccertamento ordinario dei residui si è provveduto a stralciare un credito divenuto inesigibile per € 2.245.354,95 per il quale era stato accantonato a FCDE un importo pari al 100% dello stesso. Conseguentemente si è proceduto alla riduzione del fondo crediti per lo stesso importo”*.

La composizione dei residui attivi al 31.12.2018 (€ 1.847.645,32) è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 735.551,20 (39,81% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui pari a € 1.112.094,12 (60,19% del totale).

Si evidenzia che ben il 60,19% dei residui attivi deriva dalla gestione dei residui e il 39,81% sono di nuova formazione (gestione di competenza). Il tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali nell'esercizio 2018 risulta basso e pari al 30,36%.

Per quanto concerne l'accantonamento a consuntivo 2018 del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si deve rilevare che l'importo di € 149.818,92, appare modesto rispetto al totale dei residui attivi di € 1.847.645,32. L'incidenza del FCDE sul totale di tali residui attivi è infatti solo dell'8,11%.

Con riferimento alla movimentazione delle somme rimaste a residuo si rileva un peggioramento nella riscossione della voce “TARSU/TIA/TARI/TARES”, la quale nell'esercizio 2018 registra residui attivi all'1.1.2018 pari ad € 131.853,50 e residui riscossi nel 2018 pari ad € 26.990,36 (20,47% di riscossione); la medesima voce nell'esercizio 2017 registrava incassi pari al 72,09%.

4. Fondo cassa al 31 dicembre 2017 (conto del Tesoriere) e risultanze delle scritture contabili dell'Ente

Dall'analisi dei dati indicati in BDAP si rileva un fondo cassa al 31.12.2017 pari ad € 2.063.034,65, mentre dai dati indicati nella relazione dell'Organo di revisione il fondo cassa al 31.12.2017 è pari ad € 2.063.512,86 con una differenza di € 478,21. Al riguardo l'Organo di revisione nella propria relazione sul rendiconto 2018 ha comunicato che: *“L'ente non è in grado alla data attuale di verificare la congruenza con i dati del tesoriere in quanto lo stesso non ha ancora reso il conto, nonostante i ripetuti e numerosi solleciti da parte dell'Ufficio ragioneria”*.

5. Mancanza di cassa vincolata al 31.12

La Sezione rileva che la cassa vincolata al 31.12.2017 ed al 31.12.2018 è pari a zero. La mancanza di cassa vincolata non rappresenta una criticità qualora l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al termine dell'esercizio, come in effetti risulta da quanto dichiarato nel Questionario 2018 (Sezione I, domanda 2.1) ove la risposta fornita è “SI”.

6. Indicatori annuali di tempestività dei pagamenti (ITP)

Per entrambi gli esercizi non è stato possibile conoscere gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti poiché non sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet comunale (né sono stati recuperati *aliunde*).

La Sezione, nel raccomandare la pubblicazione degli ITP, in adempimento agli obblighi di trasparenza in materia, in *Amministrazione*, cit., nella sotto-sezione di primo livello “*Pagamenti dell’amministrazione*” e sotto sezione di secondo livello “*Indicatore di tempestività dei pagamenti*”, rammenta quanto disposto dall’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cd. “Codice della trasparenza”, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in base al quale “*le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata*”. Sul punto, si deve quindi richiamare l’attenzione sul corretto e tempestivo adempimento dell’obbligo, il corretto assolvimento del quale è diretto a fornire ai cittadini una lettura riguardo all’azione degli amministratori.

7. Debiti fuori bilancio

Nell’esercizio 2017, come si rileva a pagina 21 della relazione dell’Organo di revisione, il Comune di Rivoli Veronese ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per l’importo totale di € 3.850,00. I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002.

La Sezione rileva che la presenza di debiti fuori bilancio classificabili fra quelli previsti dall’art. 194, comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), denota difficoltà nel rispetto delle procedure di spesa.

8. Servizi per conto terzi e partite di giro

Nel Questionario dell’esercizio 2018, l’Organo di revisione dichiara di aver accertato l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi. Afferma, altresì, che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011.

Tuttavia, dall’analisi dei dati indicati in BDAP (Quadro generale riassuntivo) si rilevano discordanze tra gli accertamenti e gli impegni relativi ai servizi conto terzi, in particolare, le entrate per conto di terzi e partite di giro registrano accertamenti pari ad € 358.869,04, mentre le spese per conto terzi e partite di giro registrano impegni pari ad € 359.327,86,

con una differenza pari ad € 458,82.

Sul punto, il Collegio evidenzia che ai sensi dell'articolo 168, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 162 del 2000 (TUEL): *“le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16”.*

9. Organismi Partecipati

Si rileva che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

La Sezione rammenta che l'art. 147-quater del TUEL prevede solo per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l'obbligo di istituire un idoneo sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate. Il Comune di Rivoli Veronese, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientra dunque nell'ambito di applicazione della norma.

La Sezione, tuttavia, ritiene opportuno evidenziare che ciò non esime l'Ente dagli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Rivoli Veronese (VR):

- segnala, per l'esercizio 2017 e per l'esercizio 2018, il ritardo nella trasmissione dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009 e accerta, in relazione al rendiconto 2017 e al rendiconto 2018, incongruenze tra i dati trasmessi alla BDAP ed i medesimi dati riportati nel questionario e nel parere dell'Organo di revisione. Invita l'Ente ad eseguire le verifiche del caso in ordine all'eventuale corretta applicazione delle predette sanzioni;
- sollecita l'adozione di misure organizzative che consentano un tempestivo adempimento degli obblighi afferenti le trasmissioni alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni prevedendo, se del caso, controlli interni idonei a intercettare possibili inadempimenti da cui possano derivare conseguenze penalizzanti e svantaggiose previste dalla legge;
- invita l'Ente ad adottare ogni idonea azione diretta a migliorare l'efficienza nella riscossione e nella gestione dei residui rilevando che, a fronte di una inadeguata capacità di riscossione, emerge la necessità di accantonare somme rilevanti al FCDE;
- rileva che il fondo di cassa al 31 dicembre 2017 risultante dal conto del Tesoriere non corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente. Prende, altresì, atto

di quanto comunicato con la relazione del responsabile del servizio finanziario in merito alle correzioni effettuate per la riconciliazione delle scritture contabili dell'Ente con quelle del Tesoriere;

- raccomanda il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione ed, in particolare, dell'art 180, comma 3, lettera d), del TUEL, richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR;
- invita alla pubblicazione degli ITP, in adempimento agli obblighi di trasparenza in materia e rammenta quanto disposto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, cd. "Codice della trasparenza", come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
- rileva che, nell'esercizio 2017, l'Ente ha proceduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL), per l'importo totale di € 3.850,00;
- rileva la violazione del comma 2 bis dell'art. 168 del TUEL a fronte della mancata corrispondenza tra accertamenti ed impegni relativi alle entrate e spese per conto dei terzi - partite di giro;
- sollecita un attento monitoraggio delle partecipazioni societarie detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali.

Questa Corte, altresì, con riferimento alle problematiche emerse a seguito delle verifiche contabili effettuate negli esercizi 2017, 2018 e 2019, come riportato nella parte in fatto:

- si riserva di verificare, nei successivi cicli di bilancio, gli esiti dei provvedimenti correttivi adottati al fine di superare le gravi irregolarità contabili rilevate;
- raccomanda, per il futuro, una più attenta e corretta rilevazione contabile dei vari fenomeni economico-finanziari ai fini di una corretta tenuta della contabilità dell'Ente;
- invita, altresì, il Responsabile del servizio finanziario e il Revisore dei conti ad un continuo monitoraggio per la corretta tenuta della contabilità dell'Ente, riferendo, con nota controfirmata dal Segretario comunale, a questa Sezione ogni aspetto ritenuto critico o, comunque, rilevante;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia è trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale e, per loro tramite, al Consiglio comunale e al Revisore dei conti del Comune di Rivoli Veronese (VR) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2021.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 2 agosto 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini